



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF189  
**INFO FLASH**

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>NUOVO OBBLIGO DI FORMAZIONE PER I REVISORI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.LGS N. 135/2016 – DETERMINA RAGIONERIA DELLO STATO DEL 7/03/2017; CM MEF 26/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>27/10/2017</b>

### NUOVO OBBLIGO DI FORMAZIONE PER I REVISORI

Sintesi: a partire **dal 2017** tutti i revisori legali dei conti (anche gli inattivi iscritti alla sezione B) sono tenuti ai nuovi obblighi formativi introdotti dal D.Lgs 135 del 17/07/2016.

Secondo tale normativa:

- sono obbligatori **20 crediti** formativi annuali per tre anni (60 crediti totali)
- almeno **10 crediti** devono riguardare materie caratterizzanti
- la formazione può essere conseguita mediante le tre seguenti modalità: formazione offerta direttamente dal Mef tramite piattaforme digitali; partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici o privati che abbiano ottenuto l'accreditamento al Mef; riconoscimento dei crediti acquisiti dai professionisti iscritti agli Ordini.

La formazione professionale obbligatoria continua a carico dei **revisori legali dei conti** è stata introdotta dalla direttiva 2006/43/CE, recepita con D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

In particolare, l'articolo 5 del citato D.lgs. n. 39/2010, è stato modificato dal successivo D.lgs. n. 135 del 17 luglio 2016 prevedendo i seguenti obblighi formativi:

NOVITA' OBBLIGO FORMAZIONE REVISORI	
<b>Soggetti tenuti alla formazione continua</b>	<p>L'obbligo di formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ riguarda <b>tutti gli iscritti al registro dei Revisori</b></li> <li>▪ <b>senza che abbia alcuna rilevanza la collocazione nella <u>sezione A</u> o nella <u>sezione B</u>.</b></li> </ul> <p>Pertanto, anche i revisori non titolari di incarichi di revisione legale sono ugualmente assoggettati agli obblighi formativi, dovendo provvedervi al pari dei revisori titolari di incarichi di revisione legale.</p> <p><u>Soggetti esclusi</u>: i tirocinanti ancora in attesa dell'esame di abilitazione</p>
<b>Obbligo formativo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>60 crediti formativi</b> su un arco temporale di <b>3 anni</b></li> <li>- di cui almeno 20 crediti in ciascun anno del triennio</li> </ul>
<b>Decorrenza</b>	Dal 1.1.2017 ( <b>primo triennio formativo 1.1.2017 - 31.12.2019</b> )



**Nota:** per l'anno 2017, in attesa di affinare in futuro la politica formativa dei revisori legali, Il Mef assume che:

- **1 ora di partecipazione a corsi, programmi** o altre occasioni di formazione
- **equivale all'acquisizione di 1 credito formativo**

a prescindere dall'eventuale espletamento di prove conclusive o di esercitazioni individuali o collettive programmate all'interno di ciascuna proposta formativa

**LE MATERIE OBBLIGATORIE DELLA FORMAZIONE CONTINUA**

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010

- ➔ **almeno 10 crediti** formativi in ciascuna annualità (il 50% dei crediti obbligatori annuali)
- ➔ devono riguardare le **materie "caratterizzanti"** indicate nel Gruppo A nell'ambito della Determina della Ragioneria dello Stato del 7/03/2017:

<b>MATERIE CARATTERIZZANTI (Gruppo A)</b> (almeno 10 crediti)	
1.	<b>gestione del rischio e controllo interno</b>
2.	<b>principi di revisione</b> nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla Dir. 2006/43/CE, come modif. dalla Dir. 2014/56/UE
3.	<b>disciplina della revisione legale</b>
4.	<b>deontologia</b> professionale e indipendenza
5.	<b>tecnica professionale</b> della revisione

Il residuo 50% dei crediti obbligatori annuali (10 crediti) può essere liberamente scelto tra le ulteriori materie oggetto della formazione, raggruppate come segue:

<b>Gruppo B)</b>	<b>Gruppo C)</b>
1) Contabilità generale;	1) Diritto civile e commerciale;
2) Contabilità analitica e di gestione	2) Diritto societario
3) Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato	3) Diritto fallimentare
4) Principi contabili nazionali ed internazionali;	4) Diritto tributario
5) Analisi finanziaria	5) Diritto del lavoro e della previdenza sociale
	6) Informatica e sistemi operativi
	7) Economica politica, aziendale e finanziaria,
	8) Principi fondamentali di gestione finanziaria
	9) Matematica e statistica.

**MODALITA' DI FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA**

Secondo la Determina della Ragioneria dello stato del 7/03/2017, gli obblighi di formazione professionale continua in capo ai revisori possono essere assolti attraverso i tre seguenti canali:

<b>ASSOLVIMENTO OBBLIGHI FORMAZIONE</b>	
<b>FORMAZIONE DEL MEF</b>	partecipazione a <b>programmi di formazione a distanza erogati dal MEF tramite piattaforme digitali</b> , accessibili <ul style="list-style-type: none"> <li>- direttamente per via telematica</li> <li>- o attraverso organismi convenzionati</li> </ul>
<b>CORSI DI ENTI PRIVATI</b>	partecipazione a <b>corsi organizzati da enti pubblici o privati</b> che, in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge, abbiano ottenuto <b>l'accreditamento dal MEF</b> , con cui hanno sottoscritto una convenzione
<b>Riconoscimento altri crediti</b>	partecipazione all'attività di formazione organizzata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dagli Albi professionali e fruita dagli iscritti al registro della revisione legale</li> <li>- o all'interno delle società di revisione legale a favore di coloro che sono responsabili o collaborano a incarichi di revisione legale.</li> </ul>

Tali canali non sono alternativi, ma possono essere utilizzati in modo **complementare**.



**PRINCIPIO DI NON RIPETITIVITÀ:** la Circ. MEF 26/2017 ha chiarito che la partecipazione, nel triennio:

- ad identico corso per due o più volte
  - o a due o più corsi riguardanti il medesimo argomento
- consente al revisore di maturare i corrispondenti crediti soltanto una volta.

Esempi del MEF: il revisore non acquisisce ulteriori crediti

- ripetendo la partecipazione, nel 2018, a un medesimo corso già frequentato nel 2017
- se partecipasse a 2 corsi riguardanti, ad esempio, il medesimo principio professionale di revisione.

#### FORMAZIONE DIRETTA

Per la formazione "diretta", il Mef ha sviluppato un'apposita **piattaforma elettronica**, disponibile sul sito internet istituzionale [www.revisionelegale.mef.gov.it](http://www.revisionelegale.mef.gov.it) per tutti gli iscritti nel Registro dei revisori legali.

<b>MODULI DI FORMAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sono accessibili gratuitamente ed in modalità e-learning</li> <li>▪ riguardano le materie di principale interesse per l'aggiornamento professionale del revisore</li> </ul>
<b>PIATTAFORMA</b>	è concepita con lo scopo di agevolare l'adempimento degli obblighi annuali relativi alla formazione da parte di un numero elevatissimo di destinatari ferma restando per il professionista la possibilità di scegliere, in piena autonomia, anche altri canali di formazione autorizzati

#### FORMAZIONE PRESSO GLI ENTI ACCREDITATI

Per quanto concerne la formazione erogata dagli **enti pubblici o privati**, è disponibile sul sito web della revisione legale l'elenco aggiornato degli enti accreditati che hanno sottoscritto apposita convenzione.



**Nota:** le comunicazioni riguardanti i crediti maturati da ciascun iscritto e coerenti con il Programma di formazione annuale sono a carico dell'ente formatore.

#### FORMAZIONE PRESSO GLI ORDINI PROFESSIONALI – CD. "FORMAZIONE EQUIVALENTE"

Con riferimento, infine, alla formazione obbligatoria svolta presso gli **Ordini professionali**, essa **può essere riconosciuta "equivalente"** a quella **richiesta per i revisori legali**.

Resta fermo che:

- il riconoscimento della formazione così svolta è condizionato alla conformità alle materie e agli argomenti inclusi nel Programma annuale del Ministero;
- laddove l'Ordine territoriale non sia in grado, in tutto o in parte, di assicurare o riconoscere la formazione richiesta, oppure il professionista sia interessato ad argomenti e temi trattati nei corsi erogati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze o quelli organizzati presso enti pubblici o privati convenzionati, potrà senz'altro validamente rivolgersi a detti soggetti.

**Esempio:** un **commercialista** che partecipa ad un **corso accreditato** ai fini della **formazione continua dal CNDCEC** e le **materie trattate sono conformi al programma annuale del MEF**, acquisisce:

- sia i crediti formativi per la formazione continua dei Dottori commercialisti ed esperti contabili
- sia quelli per la formazione continua degli iscritti nel Registro dei revisori legali

indipendentemente che l'ente di formazione sia accreditato o meno dal MEF (Circ. MEF 26/2017 p.to 2.3).